Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2021/0372(CNS)

14.6.2022

PROGETTO DI POSIZIONE SOTTO FORMA DI EMENDAMENTI

della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

destinata alla commissione per gli affari costituzionali

sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (rifusione)
(COM(2021)0732 – C9-XXXXX – 2021/0372(CNS))

Per la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni:
Domènec Ruiz Devesa (relatore)

PA_LegPosition

EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni presenta alla commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) Il trattato sull'Unione europea del 1992 (il "trattato di Maastricht") ha costituito una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa. Uno dei suoi compiti era quello di organizzare in maniera coerente e solidale le relazioni fra i popoli degli Stati membri e uno dei suoi obiettivi era quello di rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini dei propri Stati membri istituendo la cittadinanza dell'Unione. A tale scopo, il trattato di Maastricht ha istituito la cittadinanza dell'Unione per tutti i cittadini degli Stati membri e, su questa base, ha conferito a tali cittadini una serie di diritti.

Or. en

Motivazione

Necessario ai fini della coerenza interna e della chiarezza dopo l'adattamento.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 ter) La democrazia rappresenta uno dei valori su cui si fonda l'Unione. Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione. È

importante garantire che i cittadini mobili dell'Unione possano esercitare pienamente i loro diritti politici nel contesto delle future elezioni del Parlamento europeo, dove i cittadini dell'Unione sono direttamente rappresentati. La perdita dei diritti politici acquisiti dai cittadini dell'Unione a seguito della mobilità europea può impedire agli elettori mobili di partecipare alle elezioni del Parlamento europeo. Un'unione sempre più stretta comporta necessariamente la graduale convergenza dei diritti politici tra i cittadini dell'Unione al momento del voto e della candidatura alle elezioni del Parlamento europeo.

Or. en

Motivazione

Necessario ai fini della coerenza interna e della chiarezza dopo l'adattamento.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 quater) Con la risoluzione legislativa del 3 maggio 2022 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, che abroga la decisione del Consiglio (76/787/CECA, CEE, Euratom) e l'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto allegato a tale decisione, il Parlamento europeo ha adottato una proposta riguardante un nuovo Atto elettorale europeo sulla base dell'articolo 223, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che armonizza ulteriormente i

sistemi elettorali degli Stati membri introducendo elementi volti a rafforzare la legittimità democratica e a riflettere più accuratamente l'ampiezza del ruolo e delle competenze del Parlamento europeo. Tali elementi includono l'istituzione di una circoscrizione elettorale a livello dell'Unione, l'armonizzazione dell'età minima per votare e dell'età per candidarsi alle elezioni, l'introduzione di una lista transnazionale, di una lista elettorale paneuropea e di una soglia elettorale minima, il miglioramento dei requisiti di accessibilità per le persone con disabilità, tra l'altro generalizzando la possibilità di voto per corrispondenza, l'introduzione di liste chiuse o quote per garantire la parità di genere e l'istituzione di una nuova autorità elettorale europea. Il diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini mobili dovrebbe essere applicato in tutte le liste elettorali e le circoscrizioni stabilite dall'Atto, anche in caso di istituzione di una circoscrizione elettorale a livello dell'Unione, al fine di garantire il rispetto del principio di non discriminazione.

Or. en

Motivazione

Necessario ai fini della coerenza e della chiarezza dopo l'adattamento.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Nella relazione sulla cittadinanza dell'UE del 2020[24] la Commissione ha sottolineato l'esigenza di aggiornare, chiarire e rafforzare le norme sull'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo, per	*(Non concerne la versione italiana)*

assicurare che favoriscano una partecipazione ampia e inclusiva dei cittadini mobili dell'Unione. Tenendo conto anche dell'esperienza maturata con l'applicazione della direttiva 93/109/CE del Consiglio nel corso di più elezioni successive e dei cambiamenti introdotti dalle modifiche dei trattati, è opportuno aggiornare diverse disposizioni di tale direttiva.

---

[24] https://ec.europa.eu/info/files/eu-citizenship-report-2020-empowering-citizens-and-protecting-their-rights_en

Or. en

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) L'articolo 20, paragrafo 2, TFUE non reca pregiudizio all'attuazione dell'articolo 223, paragrafo 1, TFUE, che prevede l'introduzione di una procedura uniforme in tutti gli Stati membri, secondo principi comuni a tutti gli Stati membri***, per tali elezioni***.	(5) L'articolo 20, paragrafo 2, TFUE non reca pregiudizio all'attuazione dell'articolo 223, paragrafo 1, TFUE, che prevede l'introduzione di una procedura uniforme ***per le elezioni del Parlamento europeo*** in tutti gli Stati membri, secondo principi comuni a tutti gli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Necessario ai fini della chiarezza e della coerenza.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*

(8) In linea con le norme internazionali ed europee, compresi gli obblighi previsti dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e le disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, oltre a riconoscere e rispettare il diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini dell'Unione gli Stati membri dovrebbero facilitare loro l'esercizio dei diritti elettorali eliminando ***il maggior numero possibile di*** ostacoli alla partecipazione alle elezioni.	(8) In linea con le norme internazionali ed europee, compresi gli obblighi previsti dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e le disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, oltre a riconoscere e rispettare il diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini dell'Unione gli Stati membri dovrebbero facilitare loro l'esercizio dei diritti elettorali eliminando ***gli*** ostacoli alla partecipazione alle elezioni.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Per facilitare l'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini dell'Unione nel paese di residenza***,*** è opportuno che ***tali*** cittadini siano iscritti nelle liste elettorali in tempo utile prima della consultazione elettorale. Le formalità da espletare per l'iscrizione dovrebbero essere il più semplici possibile. Dovrebbe essere sufficiente, per i cittadini dell'Unione interessati, presentare una carta d'identità valida e una dichiarazione formale che comprenda elementi attestanti il loro diritto a partecipare alle elezioni. Una volta iscritti, i cittadini stranieri dell'Unione dovrebbero rimanere inclusi nelle liste elettorali alle stesse condizioni dei cittadini dell'Unione che sono cittadini dello Stato membro interessato, fintantoché soddisfano le condizioni per esercitare il diritto di voto. I cittadini dell'Unione dovrebbero inoltre fornire dati di contatto alle autorità competenti per consentire a queste ultime di tenerli regolarmente informati.	(9) Per facilitare l'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini dell'Unione nel paese di residenza, ***dovrebbe essere disponibile l'iscrizione automatica in qualità di elettore, dopo che l'elettore dell'Unione ha espresso la volontà di votare nello Stato membro in cui risiede.*** È opportuno che ***i*** cittadini siano iscritti nelle liste elettorali in tempo utile prima della consultazione elettorale. Le formalità da espletare per l'iscrizione dovrebbero essere il più semplici ***e simili*** possibile ***in tutti gli Stati membri***. Dovrebbe essere sufficiente, per i cittadini dell'Unione interessati, presentare una carta d'identità valida e una dichiarazione formale che comprenda elementi attestanti il loro diritto a partecipare alle elezioni. Una volta iscritti, i cittadini stranieri dell'Unione dovrebbero rimanere inclusi nelle liste elettorali alle stesse condizioni dei cittadini dell'Unione che sono cittadini dello Stato membro interessato, fintantoché soddisfano le condizioni per esercitare il diritto di voto. I cittadini dell'Unione

dovrebbero inoltre fornire dati di contatto alle autorità competenti per consentire a queste ultime di tenerli regolarmente informati.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Per agevolare l'identificazione precisa degli elettori e dei candidati iscritti sia nello Stato membro di origine sia in quello di residenza, l'elenco dei dati richiesti ai cittadini dell'Unione all'atto ***del*** deposito della domanda di iscrizione nelle liste elettorali o della domanda di candidatura nello Stato membro di residenza dovrebbe comprendere il numero di identificazione personale o il numero di serie di un documento di identità o di viaggio in corso di validità.	(12) Per agevolare l'identificazione precisa degli elettori e dei candidati iscritti sia nello Stato membro di origine sia in quello di residenza, l'elenco dei dati richiesti ai cittadini dell'Unione all'atto ***della registrazione automatica o dopo il*** deposito della domanda di iscrizione nelle liste elettorali o della domanda di candidatura nello Stato membro di residenza dovrebbe comprendere il numero di identificazione personale o il numero di serie di un documento di identità o di viaggio in corso di validità.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) I cittadini dell'Unione che sono decaduti dal diritto di voto e di eleggibilità per effetto di una decisione individuale in materia civile o penale adottata dall'autorità competente dovrebbero essere esclusi dall'esercizio di questo diritto nello Stato membro di residenza in occasione delle elezioni del Parlamento europeo. Ai	(13) I cittadini dell'Unione che sono decaduti dal diritto di voto e di eleggibilità per effetto di una decisione individuale in materia civile o penale adottata dall'autorità competente dovrebbero essere esclusi dall'esercizio di questo diritto nello Stato membro di residenza in occasione delle elezioni del Parlamento europeo. Ai

cittadini che presentino una domanda di iscrizione nelle liste elettorali in qualità di elettori, gli Stati membri possono chiedere una dichiarazione formale attestante che non sono decaduti dal diritto di voto. ***I*** cittadini dell'Unione che si candidano nel paese di residenza ***dovrebbero essere tenuti a presentare*** una dichiarazione in cui attestano di non essere decaduti dal diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo.	cittadini che presentino una domanda di iscrizione nelle liste elettorali ***o all'atto della loro iscrizione automatica*** in qualità di elettori, gli Stati membri possono chiedere una dichiarazione formale attestante che non sono decaduti dal diritto di voto. ***Ai*** cittadini dell'Unione che si candidano nel paese di residenza ***dovrebbe essere possibile richiedere la presentazione di*** una dichiarazione in cui attestano di non essere decaduti dal diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo. ***Tali requisiti dovrebbero essere applicati solo se applicabili anche ai cittadini dello Stato membro di residenza.***

Or. en

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Per evitare votazioni multiple o casi in cui la stessa persona presenti la propria candidatura più volte nel corso delle stesse elezioni**,** è opportuno che gli Stati membri si scambino le informazioni raccolte sulla base delle dichiarazioni formali presentate dagli elettori dell'Unione e dai cittadini eleggibili dell'Unione. Poiché gli Stati membri si basano su dati diversi per identificare i cittadini, è opportuno prevedere un insieme comune di dati per identificare con precisione gli elettori dell'Unione e i cittadini eleggibili dell'Unione, e per impedire loro di votare o presentare la candidatura più di una volta. I dati personali scambiati dovrebbero essere limitati al minimo necessario per conseguire tali finalità.	(16) Per evitare votazioni multiple o casi in cui la stessa persona presenti la propria candidatura più volte nel corso delle stesse elezioni, ***gli Stati membri devono coordinare meglio i loro sistemi amministrativi.*** È opportuno che gli Stati membri si scambino le informazioni raccolte sulla base delle dichiarazioni formali presentate dagli elettori dell'Unione e dai cittadini eleggibili dell'Unione. Poiché gli Stati membri si basano su dati diversi per identificare i cittadini, è opportuno prevedere un insieme comune di dati per identificare con precisione gli elettori dell'Unione e i cittadini eleggibili dell'Unione, e per impedire loro di votare o presentare la candidatura più di una volta. I dati personali scambiati dovrebbero essere limitati al minimo necessario per conseguire tali finalità.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Lo scambio di informazioni tra gli Stati membri volto a impedire votazioni multiple o casi in cui la stessa persona presenti la propria candidatura più di una volta nel corso della stessa elezione non dovrebbe impedire ai loro cittadini di votare o presentare la propria candidatura in altri tipi di elezioni. Al fine di agevolare la comunicazione tra le autorità nazionali, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a designare ***un referente unico*** per lo scambio di informazioni. La Commissione ha sviluppato in passato uno strumento destinato a essere usato dagli Stati membri, sotto la loro responsabilità, per scambiarsi i dati necessari. È opportuno integrare tale strumento nella presente direttiva per sostenere ulteriormente gli scambi tra le autorità competenti degli Stati membri. Gli Stati membri agiranno in qualità di titolari distinti del trattamento dei dati personali in tale contesto.	(17) Lo scambio di informazioni tra gli Stati membri volto a impedire votazioni multiple o casi in cui la stessa persona presenti la propria candidatura più di una volta nel corso della stessa elezione non dovrebbe impedire ai loro cittadini di votare o presentare la propria candidatura in altri tipi di elezioni. Al fine di agevolare la comunicazione tra le autorità nazionali, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a designare ***un'unica autorità di contatto*** per lo scambio di informazioni. La Commissione ha sviluppato in passato uno strumento destinato a essere usato dagli Stati membri, sotto la loro responsabilità, per scambiarsi i dati necessari. È opportuno integrare tale strumento nella presente direttiva per sostenere ulteriormente gli scambi tra le autorità competenti degli Stati membri. Gli Stati membri agiranno in qualità di titolari distinti del trattamento dei dati personali in tale contesto.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) La mancanza di informazioni adeguate, nel contesto delle procedure elettorali, nuoce all'esercizio dei diritti elettorali dei cittadini in quanto parte dei loro diritti in qualità di cittadini dell'Unione. Incide inoltre sulla capacità	(20) La mancanza di informazioni adeguate, nel contesto delle procedure elettorali, nuoce all'esercizio dei diritti elettorali dei cittadini in quanto parte dei loro diritti in qualità di cittadini dell'Unione. Incide inoltre sulla capacità

delle autorità competenti di esercitare i loro diritti e adempiere ai loro obblighi. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a designare autorità specificamente competenti per fornire ai cittadini dell'Unione informazioni adeguate sui loro diritti in virtù dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 22, paragrafo 2, TFUE e sulle norme e procedure nazionali relative alla partecipazione alle elezioni del Parlamento europeo e all'organizzazione delle stesse. Per garantire l'efficacia delle comunicazioni è opportuno che le informazioni siano fornite in termini chiari e comprensibili.	delle autorità competenti di esercitare i loro diritti e adempiere ai loro obblighi. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a designare autorità specificamente competenti per fornire ai cittadini dell'Unione informazioni adeguate sui loro diritti in virtù dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 22, paragrafo 2, TFUE e sulle norme e procedure nazionali relative alla partecipazione alle elezioni del Parlamento europeo e all'organizzazione delle stesse. Per garantire l'efficacia delle comunicazioni è opportuno che le informazioni siano fornite in termini chiari e comprensibili ***e con tempestività, tenendo conto del fatto che, secondo l'Atto elettorale europeo proposto, le liste elettorali devono essere chiuse 14 settimane e i candidati annunciati 12 settimane prima del giorno delle votazioni***.
	Or. en

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Per migliorare l'accessibilità delle informazioni elettorali, è opportuno che tali informazioni siano disponibili in ***almeno una lingua ufficiale dell'Unione diversa da quella dello Stato membro ospitante, ampiamente compresa dal maggior numero possibile di cittadini dell'Unione residenti nel suo territorio. Gli Stati membri possono usare diverse*** lingue ufficiali dell'Unione ***in parti specifiche del loro territorio o delle loro regioni in funzione della lingua compresa dal più ampio gruppo di cittadini dell'Unione che vi risiedono***.	(21) Per migliorare l'accessibilità delle informazioni elettorali, è opportuno che tali informazioni siano disponibili in ***tutte le*** lingue ufficiali dell'Unione.
	Or. en

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Qualsiasi deroga alle norme generali della presente direttiva deve essere giustificata, a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, TFUE, da problemi specifici di uno Stato membro e deve essere conforme ai requisiti dell'articolo 52 della Carta, compreso quello in base al quale eventuali limitazioni del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo devono essere previste dalla legge e rispettare i principi di proporzionalità e necessità. Inoltre, ogni disposizione derogatoria deve essere sottoposta a riesame come previsto dall'articolo 47 della Carta.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Questa soppressione è legata all'obiettivo della direttiva, che è quello di eliminare la discriminazione dei cittadini mobili per quanto riguarda l'esercizio dei loro diritti elettorali.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Tali problemi specifici possono sorgere specialmente in uno Stato membro in cui la percentuale dei cittadini dell'Unione che vi risiedono senza averne la cittadinanza e che hanno raggiunto l'età del voto supera di molto la media. Una quota del 20 % di questi cittadini rispetto al totale dell'elettorato dovrebbe	***soppresso***

giustificare disposizioni derogatorie relative al diritto di voto che si basino sul criterio della durata della residenza.

Or. en

Motivazione

La soppressione è necessaria ai fini della chiarezza e della coerenza della proposta e discende dalla soppressione del considerando 22.

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Gli Stati membri in cui la percentuale di cittadini stranieri dell'Unione in età di voto supera il 20 % di tutti i cittadini dell'Unione in età di voto residenti in detto Stato dovrebbero poter adottare, nell'osservanza dell'articolo 22, paragrafo 2, TFUE, disposizioni specifiche relative alla composizione delle liste dei candidati.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La soppressione è necessaria ai fini della chiarezza e della coerenza della proposta e discende dalla soppressione dei considerando 22 e 23.

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) I dati relativi all'esercizio dei diritti e all'applicazione della presente direttiva possono essere utili al fine di determinare le misure necessarie per garantire	(26) I dati relativi all'esercizio dei diritti e all'applicazione della presente direttiva possono essere utili al fine di determinare le misure necessarie per garantire

l'esercizio effettivo dei diritti elettorali dei cittadini dell'Unione. Per migliorare la raccolta di dati sulle elezioni del Parlamento europeo è necessario che gli Stati membri procedano a un monitoraggio regolare dell'applicazione e presentino relazioni periodiche. Parallelamente la Commissione dovrebbe valutare l'applicazione della presente direttiva e presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, dopo ogni elezione del Parlamento europeo, una relazione comprendente tale valutazione.	l'esercizio effettivo dei diritti elettorali dei cittadini dell'Unione. Per migliorare la raccolta di dati sulle elezioni del Parlamento europeo è necessario che gli Stati membri procedano a un monitoraggio regolare dell'applicazione e presentino relazioni periodiche ***sulla base di indicatori comuni***. Parallelamente la Commissione dovrebbe valutare l'applicazione della presente direttiva e presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, dopo ogni elezione del Parlamento europeo, una relazione comprendente tale valutazione.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) È necessario che la Commissione effettui la propria valutazione dell'applicazione della presente direttiva ***entro un termine ragionevole*** dopo ***almeno due elezioni*** del Parlamento europeo.	(27) È necessario che la Commissione effettui la propria valutazione dell'applicazione della presente direttiva ***al più tardi due anni*** dopo ***ciascuna elezione*** del Parlamento europeo***, corredata, se del caso, di una proposta legislativa di modifica della presente direttiva***.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(28 bis) Per garantire che i modelli delle dichiarazioni formali che devono essere presentate dai cittadini stranieri dell'Unione che intendono votare o

candidarsi alle elezioni del Parlamento europeo continuino a contenere dati pertinenti nel contesto dell'esercizio dei diritti elettorali da parte dei cittadini dell'Unione, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 290 TFUE per modificare tali modelli.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Gli Stati membri e l'Unione si sono impegnati a garantire il rispetto della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, rispettivamente ratificando e concludendo[27] tale convenzione. Per favorire la partecipazione inclusiva e paritaria delle persone con disabilità, è opportuno che le modalità secondo cui i cittadini dell'Unione residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza possono esercitarvi il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo tengano debitamente conto delle esigenze dei cittadini con disabilità e dei cittadini anziani.	(29) Gli Stati membri e l'Unione si sono impegnati a garantire il rispetto della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, rispettivamente ratificando e concludendo[27] tale convenzione. Per favorire la partecipazione inclusiva e paritaria delle persone con disabilità, è opportuno che le modalità secondo cui i cittadini dell'Unione residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza possono esercitarvi il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo tengano debitamente conto delle esigenze dei cittadini con disabilità e dei cittadini anziani. ***Inoltre, gli Stati membri dovrebbero assicurare che le persone con disabilità ricevano, su loro richiesta, assistenza al voto da una persona di loro scelta. Gli Stati membri dovrebbero prevedere la possibilità del voto per corrispondenza e del voto in presenza anticipato.***
[27] Decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni	[27] Decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni

Unite sui diritti delle persone con disabilità (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35).	Unite sui diritti delle persone con disabilità (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35).

Or. en

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) la persona che, nel giorno di riferimento, è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, TFUE;	a) la persona che, nel giorno di riferimento, è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, TFUE ***e a prescindere dal suo stato di capacità giuridica***;

Or. en

Motivazione

Necessario ai fini della coerenza interna e in conformità del principio di non discriminazione. Si ricollega specificamente al considerando 29, che rientra nella procedura di rifusione e in cui si afferma che nelle elezioni del Parlamento europeo è opportuno tenere debitamente conto delle esigenze dei cittadini con disabilità. È indissolubilmente collegato, poiché definisce ulteriormente il modo in cui gli Stati membri dovrebbero garantire la debita considerazione delle esigenze dei cittadini con disabilità nelle elezioni del Parlamento europeo.

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ogni cittadino dell'Unione che risiede in uno Stato membro senza averne la cittadinanza e che, per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa, purché quest'ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale, è decaduto dal diritto di eleggibilità in forza del diritto dello Stato	1. Ogni cittadino dell'Unione che risiede in uno Stato membro senza averne la cittadinanza e che, per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa, purché quest'ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale, è decaduto dal diritto di eleggibilità in forza del diritto dello Stato

membro di residenza o di quello dello Stato membro di origine è escluso dall'esercizio di tale diritto nello Stato membro di residenza in occasione delle elezioni del Parlamento europeo.	membro di residenza o di quello dello Stato membro di origine è escluso dall'esercizio di tale diritto nello Stato membro di residenza in occasione delle elezioni del Parlamento europeo. ***Le decisioni in merito alla privazione della capacità giuridica non rendono un cittadino dell'Unione inidoneo a candidarsi alle elezioni del Parlamento europeo.***

Or. en

Motivazione

Necessario ai fini della coerenza interna e in conformità del principio di non discriminazione. Si ricollega specificamente al considerando 29, che rientra nella procedura di rifusione e in cui si afferma che nelle elezioni del Parlamento europeo è opportuno tenere debitamente conto delle esigenze dei cittadini con disabilità. È indissolubilmente collegato, poiché definisce ulteriormente il modo in cui gli Stati membri dovrebbero garantire la debita considerazione delle esigenze dei cittadini con disabilità nelle elezioni del Parlamento europeo.

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri designano ***un referente incaricato*** di ricevere e trasmettere tutte le informazioni necessarie per l'applicazione del paragrafo 3. Essi comunicano alla Commissione il nome e gli estremi di tale ***referente*** e tutte le informazioni aggiornate o le modifiche che ***lo*** riguardano. La Commissione tiene un elenco ***dei referenti*** e lo mette a disposizione degli Stati membri.	5. Gli Stati membri designano ***un'autorità di contatto incaricata*** di ricevere e trasmettere tutte le informazioni necessarie per l'applicazione del paragrafo 3. Essi comunicano alla Commissione il nome e gli estremi di tale ***autorità di contatto*** e tutte le informazioni aggiornate o le modifiche che ***la*** riguardano. La Commissione tiene un elenco ***delle autorità di contatto*** e lo mette a disposizione degli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Necessario ai fini della coerenza interna. Si ricollega all'articolo 15, che stabilisce che gli Stati membri devono designare un'autorità per la raccolta e la fornitura di dati statistici.

Pertanto, ai fini della coerenza interna, la parola autorità dovrebbe essere usata in modo coerente in tutto il testo.

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Lo Stato membro di residenza può accertarsi che il cittadino dell'Unione che ha espresso la volontà di esercitarvi il diritto di voto non sia decaduto, per effetto di una decisione individuale in materia civile o penale, da tale diritto nello Stato membro di origine.	1. Lo Stato membro di residenza può accertarsi che il cittadino dell'Unione che ha espresso la volontà di esercitarvi il diritto di voto non sia decaduto, per effetto di una decisione individuale in materia civile o penale, da tale diritto nello Stato membro di origine. ***Le decisioni in merito alla privazione della capacità giuridica non impediscono ai cittadini dell'Unione di votare alle elezioni del Parlamento europeo.***

Or. en

Motivazione

Necessario ai fini della coerenza interna e in conformità del principio di non discriminazione. Si ricollega specificamente al considerando 29, che rientra nella procedura di rifusione e in cui si afferma che nelle elezioni del Parlamento europeo è opportuno tenere debitamente conto delle esigenze dei cittadini con disabilità. È indissolubilmente collegato, poiché definisce ulteriormente il modo in cui gli Stati membri dovrebbero garantire la debita considerazione delle esigenze dei cittadini con disabilità nelle elezioni del Parlamento europeo.

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. L'iscrizione automatica è disponibile e richiede il consenso dell'elettore dell'Unione.

Or. en

Justification

Necessary for the internal coherence. Additionally, this is inextricably linked to recital 6, where it is stated that the conditions governing registration and participation should be clarified in order to ensure equal treatment between national and non-national Union citizens. However, given the information inequality existing between national and non-national Union citizens due to language and administrative barriers, among the most effective ways to ensure equality is to facilitate automatic registration for Union citizens, thus making participation as easy as possible despite the existing barriers.

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire all'elettore dell'Unione che ne abbia espresso la volontà di essere iscritto nelle liste elettorali ***in tempo utile*** prima della consultazione elettorale.	1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire all'elettore dell'Unione che ne abbia espresso la volontà di essere iscritto nelle liste elettorali ***almeno 14 settimane*** prima della consultazione elettorale.

Or. en

Motivazione

Necessario ai fini della coerenza interna. Se non si definiscono i termini specifici di ciò che si intende per "in tempo utile", si lascia molto spazio agli Stati membri per definirli autonomamente, il che può portare le persone a non essere informate con sufficiente anticipo sulle possibilità di iscrizione, soprattutto considerando le possibili barriere linguistiche. Inoltre, questo periodo specifico è necessario affinché l'articolo sia coerente con la logica dell'emendamento dell'articolo 12, paragrafo 1, in cui si definisce il momento di chiusura della consultazione elettorale.

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) precisi, nella dichiarazione di cui al	a) precisi, nella dichiarazione di cui al

paragrafo 2, che non è decaduto dal diritto di voto nello Stato membro di origine,	paragrafo 2, che non è decaduto dal diritto di voto nello Stato membro di origine, ***se tale requisito è richiesto anche ai cittadini dello Stato membro di residenza,***

Or. en

Motivazione

Necessario ai fini della coerenza interna e in conformità del principio di non discriminazione.

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) indichi, se lo desidera, le preferenze sulla lingua in cui vuole ricevere le informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Necessario ai fini della coerenza interna, in conformità dell'articolo 12.

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli elettori dell'Unione iscritti nelle liste elettorali vi restano iscritti, alle stesse condizioni degli elettori nazionali, finché non chiedono la cancellazione o finché non sono cancellati in quanto siano venute meno le condizioni richieste per l'esercizio del diritto di voto. Se vigono disposizioni per notificare ai cittadini tale cancellazione dalle liste elettorali, dette disposizioni si applicano nello stesso modo agli elettori	4. Gli elettori dell'Unione iscritti nelle liste elettorali vi restano iscritti, alle stesse condizioni degli elettori nazionali, finché non chiedono la cancellazione o finché non sono cancellati in quanto siano venute meno le condizioni richieste per l'esercizio del diritto di voto. Se vigono disposizioni per notificare ai cittadini tale cancellazione dalle liste elettorali, dette disposizioni si applicano nello stesso modo agli elettori

dell'Unione.	dell'Unione***, e le notifiche sono fornite in una lingua ufficiale dell'Unione comprensibile agli elettori dell'Unione in questione***.

Or. en

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Lo Stato membro di residenza informa l'interessato, in tempo utile e in un linguaggio chiaro e semplice, della decisione adottata riguardo alla domanda di iscrizione nelle liste elettorali o della decisione relativa all'ammissibilità della candidatura.	1. Lo Stato membro di residenza informa l'interessato, in tempo utile e in un linguaggio chiaro e semplice***, in una lingua ufficiale dell'Unione a lui comprensibile,*** della decisione adottata riguardo ***all'iscrizione automatica o*** alla domanda di iscrizione nelle liste elettorali o della decisione relativa all'ammissibilità della candidatura.

Or. en

Motivazione

Necessario ai fini della coerenza interna. Si ricollega all'emendamento 7, in cui è menzionata l'iscrizione automatica.

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri informano in modo chiaro e tempestivo l'interessato della decisione di cui al paragrafo 1 e dei mezzi di ricorso di cui ai paragrafi 2 e 3.	4. Gli Stati membri informano in modo chiaro e tempestivo l'interessato della decisione di cui al paragrafo 1 e dei mezzi di ricorso di cui ai paragrafi 2 e 3***, in una lingua ufficiale dell'Unione a lui comprensibile***.

Or. en

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri designano un'autorità nazionale competente per l'adozione delle misure necessarie a garantire che i cittadini stranieri dell'Unione siano informati tempestivamente delle condizioni e delle modalità di iscrizione in qualità di elettori o di candidati alle elezioni del Parlamento europeo.	1. Gli Stati membri designano un'autorità nazionale competente per l'adozione delle misure necessarie a garantire che i cittadini stranieri dell'Unione siano informati tempestivamente delle condizioni e delle modalità di iscrizione in qualità di elettori o di candidati alle elezioni del Parlamento europeo***, tenendo conto del fatto che le liste elettorali devono essere chiuse 14 settimane e i candidati annunciati 12 settimane prima del giorno delle votazioni ai sensi [degli articoli 9 e 11 della proposta riguardante un Atto elettorale europeo adottata dal Parlamento europeo il 3 maggio 2022].***

Or. en

Motivazione

Necessario ai fini della coerenza interna.

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) le misure specifiche per facilitare l'esercizio del diritto di voto a particolari gruppi di elettori, quali le persone con disabilità o gli elettori che non possono partecipare il giorno delle elezioni.

Or. en

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le informazioni di cui al primo comma***, oltre a essere comunicate in una o più lingue ufficiali dello Stato membro ospitante, sono corredate di una traduzione in almeno un'altra*** lingua ufficiale dell'Unione ***che sia ampiamente compresa dal maggior numero possibile di cittadini dell'Unione residenti sul suo territorio, secondo i requisiti di qualità di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio***[30].	Le informazioni di cui al primo comma ***sono fornite in una*** lingua ufficiale dell'Unione ***comprensibile all'elettore dell'Unione o al candidato in questione***.

[30] Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).

Or. en

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle condizioni e sulle modalità di iscrizione in qualità di elettore o candidato alle elezioni del	4. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle condizioni e sulle modalità di iscrizione in qualità di elettore o candidato alle elezioni del

Parlamento europeo e le informazioni di cui al paragrafo 2 siano rese accessibili alle persone con disabilità e alle persone anziane ricorrendo ai mezzi, alle modalità e ai formati di comunicazione adeguati.	Parlamento europeo e le informazioni di cui al paragrafo 2 siano rese accessibili alle persone con disabilità e alle persone anziane ***mediante l'applicazione dei requisiti di accessibilità stabiliti nell'allegato I della direttiva (UE) 2019/882[1 bis]*** ricorrendo ai mezzi, alle modalità e ai formati di comunicazione adeguati***, quali la lingua dei segni, il Braille o un formato di facile lettura, in una lingua ufficiale dell'Unione da essi compresa. Gli Stati membri possono provvedere affinché le persone con disabilità ricevano, su loro richiesta, assistenza al voto da una persona di loro scelta.***
	[1 bis] Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).
	Or. en

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri si scambiano le informazioni necessarie per attuare l'articolo 4, entro un termine appropriato prima della consultazione elettorale. A tale scopo, lo Stato membro di residenza comincia a trasmettere allo Stato membro di origine, entro ***sei*** settimane prima del primo giorno del periodo elettorale di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto, l'insieme di informazioni di cui all'allegato III. Lo Stato membro di origine adotta, conformemente alla legislazione	1. Gli Stati membri si scambiano le informazioni necessarie per attuare l'articolo 4, entro un termine appropriato prima della consultazione elettorale. A tale scopo, lo Stato membro di residenza comincia a trasmettere allo Stato membro di origine, entro ***sedici*** settimane prima del primo giorno del periodo elettorale di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto, l'insieme di informazioni di cui all'allegato III. Lo Stato membro di origine adotta, conformemente alla legislazione

nazionale, le misure adeguate allo scopo di evitare il doppio voto e la doppia candidatura dei propri cittadini.	nazionale, le misure adeguate allo scopo di evitare il doppio voto e la doppia candidatura dei propri cittadini.

Or. en

Motivazione

Necessario ai fini della coerenza interna. È indissolubilmente collegato ai termini che precedono per quanto riguarda le liste elettorali negli emendamenti al considerando 20 e all'articolo 9, paragrafo 1, in quanto è necessario che trascorra del tempo tra l'informazione dello Stato membro d'origine e la chiusura delle liste elettorali. Pertanto, la condivisione delle informazioni deve avvenire prima del termine per la chiusura delle liste elettorali.

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***che prevedono per i loro cittadini la possibilità del voto anticipato, del*** voto per corrispondenza***, del voto elettronico e del voto via internet*** per le elezioni del Parlamento europeo provvedono affinché tali metodi di voto siano disponibili ***a*** condizioni ***simili*** anche agli elettori dell'Unione.	Gli Stati membri ***consentono il*** voto per corrispondenza ***e il voto anticipato*** per le elezioni del Parlamento europeo***. Gli Stati membri*** provvedono affinché tali metodi di voto siano disponibili ***alle medesime*** condizioni anche agli elettori dell'Unione.

Or. en

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri designano un'autorità competente per raccogliere e fornire al pubblico e alla Commissione dati statistici ***pertinenti*** sulla partecipazione di cittadini stranieri dell'Unione alle elezioni del Parlamento europeo.	Gli Stati membri designano un'autorità competente per raccogliere e fornire al pubblico e alla Commissione dati statistici***, basati su indicatori comuni,*** sulla partecipazione di cittadini stranieri dell'Unione alle elezioni del Parlamento

europeo.

Or. en

Emendamento 39

Proposta di direttiva
Articolo 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 16	***soppresso***
Disposizioni derogatorie	
1. Se in uno Stato membro la percentuale di cittadini dell'Unione ivi residenti senza averne la cittadinanza e che hanno raggiunto l'età per essere elettori supera il 20 % di tutti i cittadini nazionali e stranieri dell'Unione ivi residenti e che hanno l'età per essere elettori, detto Stato membro, in deroga agli articoli 3, 9 e 10:	
a) può riservare il diritto di voto agli elettori dell'Unione residenti in tale Stato membro da un periodo minimo, non superiore a 5 anni,	
b) può riservare il diritto di eleggibilità ai cittadini eleggibili dell'Unione residenti in tale Stato membro da un periodo minimo, non superiore a 10 anni.	
Tali disposizioni non pregiudicano le misure appropriate che detto Stato membro può prendere in materia di costituzione delle liste dei candidati, volte in particolare a favorire l'integrazione dei cittadini stranieri dell'Unione.	
Tuttavia, agli elettori dell'Unione e ai cittadini eleggibili dell'Unione che, a motivo della loro residenza fuori dello Stato membro di origine o della sua durata, non hanno in esso il diritto elettorale attivo o passivo, non possono essere opposti i requisiti relativi alla	

durata della residenza, di cui al primo comma.

2. Se la legislazione di uno Stato membro stabilisce che i cittadini di un altro Stato membro che vi risiedono godono del diritto di voto al Parlamento nazionale di detto Stato e possono essere iscritti, a tal fine, sulle liste elettorali di detto Stato membro alle stesse condizioni degli elettori nazionali, il primo Stato membro, in deroga alla presente direttiva, ha la facoltà di non applicare gli articoli da 6 a 13 a tali cittadini.

3. Diciotto mesi prima di ciascuna elezione al Parlamento europeo, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione nella quale verifica il persistere dei motivi che giustificano la concessione agli Stati membri interessati di una deroga in forza dell'articolo 22, paragrafo 2, TFUE e propone eventualmente che si proceda agli opportuni adeguamenti.

Gli Stati membri che adottano disposizioni derogatorie, in conformità del paragrafo 1, forniscono alla Commissione tutti i necessari elementi giustificativi.

Or. en

Motivazione

Necessario per rispettare il principio di non discriminazione e garantire i diritti democratici dei cittadini dell'UE che hanno esercitato il loro diritto di vivere, lavorare o studiare in uno Stato membro di cui non sono cittadini.

Emendamento 40

Proposta di direttiva
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 16 bis
	L'esercizio del diritto di voto e di

eleggibilità dei cittadini mobili si applica in tutte le liste elettorali e le circoscrizioni stabilite dall'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, anche in caso di istituzione di una circoscrizione elettorale a livello dell'Unione, al fine di garantire il rispetto del principio di non discriminazione.

Or. en

L'articolo 16 bis è inserito al capo IV, prima dell'articolo 17.

Motivazione

Necessario per garantire la coerenza e il rispetto del principio di non discriminazione.

Emendamento 41

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro sei mesi dopo ciascuna elezione del Parlamento europeo gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni sull'applicazione della presente direttiva nel loro territorio. Oltre alle osservazioni generali, la relazione contiene dati statistici sulla partecipazione degli elettori dell'Unione e dei cittadini eleggibili dell'Unione alle elezioni del Parlamento europeo e una sintesi delle misure adottate per favorirla.	1. Entro sei mesi dopo ciascuna elezione del Parlamento europeo gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni sull'applicazione della presente direttiva nel loro territorio. Oltre alle osservazioni generali, la relazione contiene dati statistici***, basati su indicatori comuni,*** sulla partecipazione degli elettori dell'Unione e dei cittadini eleggibili dell'Unione alle elezioni del Parlamento europeo e una sintesi delle misure adottate per favorirla.

Or. en

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione al fine di definire gli indicatori comuni per la fornitura, da parte degli Stati membri, dei dati statistici di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19.

Or. en

Emendamento 43

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro due anni dopo ***le elezioni*** del Parlamento europeo ***del 2029***, la Commissione valuta l'applicazione della presente direttiva e redige una relazione di valutazione sui progressi ottenuti nel conseguimento degli obiettivi da essa previsti. La valutazione comprende anche un riesame del funzionamento dell'articolo 13.	Entro due anni dopo ***ogni elezione*** del Parlamento europeo, la Commissione valuta l'applicazione della presente direttiva e redige una relazione di valutazione sui progressi ottenuti nel conseguimento degli obiettivi da essa previsti. La valutazione comprende anche un riesame del funzionamento dell'articolo 13. ***La valutazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa di modifica della presente direttiva.***

Or. en

Motivazione

Necessario ai fini della coerenza legislativa.

Emendamento 44

Proposta di direttiva
Allegato I – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Indicare le preferenze sulla lingua in cui si desidera ricevere le informazioni

relative alle elezioni.

Or. en

Emendamento 45

Proposta di direttiva
Allegato II – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Non sono decaduto/a dal diritto di eleggibilità nel mio Stato membro di origine.	Non sono decaduto/a dal diritto di eleggibilità nel mio Stato membro di origine. ***1 bis***

1 bis ***Solo se richiesto anche ai cittadini dello Stato membro di residenza.***

Or. en

Motivazione

Necessario ai fini della coerenza.

Emendamento 46

Proposta di direttiva
Allegato II – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Indicare le preferenze sulla lingua in cui si desidera ricevere le informazioni relative alle elezioni.

Or. en

Motivazione

Necessario ai fini della coerenza.